



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Chiara Beatrice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **3074** del Ruolo Generale dell'anno **2022** promossa

DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) elettivamente domiciliato in Catanzaro, Salita II del Rosario, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Strongoli (C.F. *C.F._2*), con pec *Email_1* che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;

Attore

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *CodiceFiscale_3*), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Cirillo, (C.F. *CodiceFiscale_4* con pec *Email_2* e Agostino Mazzeo, (C.F. *C.F._5*) con pec *Email_3* ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Catanzaro, alla via Pascali, n. 30 giusta procura generali alle liti in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;

Convenuta

NONCHE'

CP_2 (C.F. *CodiceFiscale_6*), elettivamente domiciliata in Catanzaro, in Corso Giuseppe Mazzini, n. 74, presso lo studio dell'avv. Francesco Izzo (C.F. *C.F._7*

[..]

[...]), con p.e.c. **Email_4** che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;

Convenuta

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni delle parti: *all'udienza del 6.3.26, svoltasi con lo scambio di note cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni innanzi al Giudice Istruttore che ha assegnato la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.*

Concisa esposizione delle ragioni fatto e di diritto

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., **Parte_1** ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale le sorelle **Controparte_1** e **CP_2** al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così statuire: 1) accertare e dichiarare che **Controparte_1** ed **CP_2** sono debitrice del Sig. **Parte_1** per le causali di cui in narrativa; 2) condannare, conseguentemente, le Sigg.re **CP_1** e **CP_2** in solido, al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 140.593,00 per le causali, le ragioni e nell'ammontare esposte, indicate e, analiticamente, quantificate in narrativa; ovvero nel diverso ammontare, maggiore o minore, ritenuto di giustizia ovvero che sarà quantificato in corso di causa; gravandola di interessi e rivalutazione; 3) condannare, infine, le predette convenute al pagamento di spese e competenze del giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore costituito”.*

A sostegno della propria domanda il ricorrente ha dedotto che la presente azione giudiziaria trae origine dalla sentenza n. 339/2017, emessa dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento iscritto al n. r.g. 1539/2012, da lui incardinato nei confronti delle tre sorelle **CP_1**, **CP_2** e **Persona_1** al fine di accertare che la compagine sociale di **Controparte_3** era stata suddivisa in maniera uguale tra i germani della famiglia **Pt_1** nella misura del 25% ciascuno del capitale sociale e che dunque, in virtù di un patto fiduciario che aveva incaricato le sorelle di mantenere le quote nel suo interesse, lo stesso era titolare di una quota del 25% del capitale sociale.

Il ricorrente ha evidenziato che nel corso del predetto procedimento è stata presentata istanza di sequestro preventivo delle quote di partecipazione alla luce di comportamenti asseritamente *contra legem* degli altri soci i quali, in costanza di una domanda di concordato preventivo da parte della società operativa di famiglia denominata SIARC, avevano proceduto ad introitare somme indicate come «soci c/anticipi» mediante *datio in solutum* con un bene immobile, in capo alla società, ovvero un

appartamento sito in Roma, con un valore oscillante tra € 344.000,00 e 544.000,00 e, quindi, di molto superiore all'ammontare del finanziamento soci apposto in bilancio.

Ha dedotto altresì che il procedimento principale recante n. r.g. 1539/2012 veniva definito mediante sentenza n. 339/2017 di accoglimento della domanda con conseguente accertamento del suo *status* di socio, sin dalla costituzione della società, e di tutte le prerogative ad esso connesse. Senonché la sentenza di primo grado veniva impugnata da parte delle odierne resistenti in grado di appello e con sentenza n. 511/2022, emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro, veniva rigettato il gravame proposto con conseguente conferma della sentenza di primo grado, rendendo, dunque, definitivo lo *status* di socio del ricorrente sin dalla costituzione della società.

L'odierno giudizio viene promosso, quindi, proprio in ragione della sentenza del Tribunale di Catanzaro, oramai divenuta definitiva, con la quale è stato riconosciuto lo *status* di socio dell'odierno ricorrente nella misura del 25% del capitale sociale di **Controparte_3** ed al conseguente fine di ottenere, da parte delle odierne resistenti in solido tra lodo, il pagamento delle seguenti somme: € 50.000,00 a titolo di restituzione di finanziamenti soci; € 24.000,00 a titolo di risarcimento per il trasferimento del maggior valore dell'immobile sociale; € 7.310,00 a titolo di risarcimento per il mancato godimento in quota - parte dell'immobile sociale; € 59.283,00 a titolo di restituzione di utili maturati e ripartiti senza tener conto del 25% della quota di proprietà; il tutto, per la somma complessiva di € 140.593,00 (o la minore o maggiore somma che emergerà nel corso del giudizio), oltre interessi e rivalutazione dal maturato all'effettivo soddisfo.

Il ricorrente ha asserito, dunque, di essere creditore della prima somma di € 50.000,00 a titolo di restituzione della quota parte del finanziamento soci incassato dagli intestatari **Controparte_1** **CP_2** e gli eredi di **Persona_1** per la somma complessiva di € 300.000,00 come da contratto di *datio in solutum* del 22.10.2014 tenuto conto che la società **CP_3** aveva ottenuto detti finanziamenti per ottenere la liquidità necessaria a fronteggiare le obbligazioni sociali; precisava che i summenzionati finanziamenti erano stati sostenuti da tutti i soci, indistintamente, e, quindi, anche da lui stesso, con apporti in contanti confluiti un conto generico (soci c/finanziamento) producendo all'uopo dei mastrini di contabilità. Secondo la ricostruzione operata dall'odierno istante, dunque, l'utilizzo, mediante la *datio in solutum* con l'acquisizione della casa di Roma in capo ai soci, doveva intendersi come acquisizione, anche per la sua quota parte, dell'abitazione, altrimenti in capo a

CP_3

Con riferimento, invece, alla somma di € 24.000,00 a titolo di risarcimento per il trasferimento del maggior valore dell'immobile sociale il ricorrente ha dedotto di essere creditore del maggior valore che l'abitazione aveva al momento della *datio in solutum* (e, quindi, del valore medio tra 344.000,00 e 544.000,00 euro, pari ad € 444.000,00 dal cui totale, detratta la somma di € 300.000,00 - quale finanziamento per il quale si è richiesta la liquidazione nella parte che precede - risultava che gli altri soci avevano usurpato la somma complessiva di € 144.000,00, con una quota di spettanza di € 36.000,00 e con un credito nei confronti delle convenute di € 24.000,00).

Con riguardo alla somma di € 7.310,00 a titolo di risarcimento per il mancato godimento in quota - parte dell'immobile sociale il ricorrente ha prodotto una perizia del 2018 secondo cui il canone annuo lordo dell'abitazione ammontava ad € 2.058,00 per i 2/12 del 2014; € 11.400,00 per il 2015; € 10.450,00 per il 2016; € 9.975,00 per il 2017; € 9.975,00 per il 2018 per un totale di € 43.858,00 di cui, per spettanza al ricorrente, € 10.965,00 e, considerando i $\frac{2}{3}$ dovuti dalle convenute, per la somma di € 7.310,00 oltre interessi e rivalutazione dal 22.10.2014 e fino all'effettivo soddisfo.

Infine, con riguardo alla somma di € 59.283,00 a titolo di restituzione di utili maturati e ripartiti senza tener conto del 25% della quota di proprietà il ricorrente ha sostenuto che la **CP_3** nella vigenza del patto fiduciario, aveva maturato utili effettivamente ripartiti solo tra tre dei quattro soci come da perizia prodotta per l'importo complessivo di € 88.924,92; la somma dovuta dalle convenute era pertanto pari, ad € 59.283,00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto all'effettivo soddisfo.

Si è costituita in giudizio **Controparte_1**, la quale, contestando in *toto* il contenuto delle pretese avversarie, ha eccepito che la richiesta risarcitoria spiegata dal ricorrente, costituente il *thema decidendum* dell'odierno giudizio, era stata già oggetto di scrutinio da parte dell'Autorità Giudiziaria poiché nel giudizio iscritto nell'anno 2012, il Giudice si era pronunciato sul punto rigettando la richiesta di risarcimento del danno patito a causa del ritardato trasferimento della quota societaria in suo favore *ex art. 1226 c.c.* poiché sfornita di prova nel *quantum*.

Secondo la resistente, dunque, tale statuizione di rigetto, divenuta oramai definitiva alla luce della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n.511/2022 ed a seguito della mancata impugnazione della stessa in sede di legittimità, aveva ormai valore di giudicato. La resistente ha eccepito, altresì, che sulla stessa questione si è pronunciato anche l'Arbitro Unico, nella persona dell'Avv. Nicola Rocco, con lodo arbitrale del 9.7.19 di rigetto delle pretese risarcitorie avanzate dal ricorrente.

Sulla scorta delle suesposte eccezioni la resistente rassegnava le seguenti conclusioni: "*Voglia l'On.le Tribunale Civile di Catanzaro adito, contrariis reiectis, così decidere: -in via principale, rigettare in toto la domanda di*

parte ricorrente, per tutte le motivazioni esposte in narrativa -ancora in via principale, accertata la temerarietà e la manifesta infondatezza della lite azionata da Parte_1 condannare quest'ultimo al pagamento, in favore della resistente, di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c.; -con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi in favore dell'avv. Francesco Cirillo, che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”

Si è costituita in giudizio anche CP_2 , la quale, contestando la domanda del ricorrente, e reiterando le medesime argomentazioni difensive della resistente Controparte_1 , ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda introduttiva del giudizio per effetto del giudicato formatosi in ordine a tutte le pretese avanzate dall' Parte_1 anche in considerazione del lodo arbitrale del 9.7.19, il quale, non essendo stato oggetto di impugnazione da parte delle parti, era divenuto ormai definitivo.

In virtù delle suesposte argomentazioni CP_2 rassegnava le seguenti conclusioni: *“Voglia l'On.le Tribunale Civile di Catanzaro adito, contrariis reiectis, così decidere: -in via principale, rigettare in toto la domanda di parte ricorrente, per tutte le motivazioni esposte in narrativa; -ancora in via principale, accertata la temerarietà e la manifesta infondatezza della lite azionata da Parte_1 condannare quest'ultimo al pagamento, in favore della resistente, di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c.; -con il favore delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Izzo, che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”*

Con provvedimento del 13.12. 22 il G.I. procedeva al mutamento del rito in quello ordinario fissando per il giorno 20.1.23 l'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa.

La causa veniva istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 6.3.2026 la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (20+20) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda attorea è infondata e, dunque, non può trovare accoglimento per tutte le motivazioni di seguito illustrate.

Preliminarmente, occorre ripercorrere l'*excursus* cronologico delle vicende giudiziarie che hanno interessato i germani Pt_1 al fine di accertare se effettivamente le domande oggetto del presente giudizio sono state già vagliate da parte dell'Autorità Giudiziaria e dunque coperte dal giudicato con conseguente inammissibilità della domanda attorea.

Come evidenziato, nel corso dell'anno 2012 l'attore ha incardinato innanzi all'intestato Tribunale il giudizio recante n. r.g. 1539/2012 nei confronti delle sorelle CP_1 , CP_2 e Per_1 al fine di ottenere il riconoscimento dello *status* di socio della società di famiglia Controparte_3

Nel corso del suddetto procedimento veniva emessa ordinanza di sequestro giudiziario del 5.2.15 con cui il Tribunale di Catanzaro autorizzava il sequestro giudiziario del 25% delle quote della società Controparte_3

Il procedimento principale recante n. r.g. 1539/2012 proseguiva tra le parti per essere poi definito con sentenza n. 339/2017, emessa il 22.2.2017, con cui veniva accertata la sussistenza di un patto fiduciario tra i germani Pt_1 per l'intestazione del capitale sociale di Controparte_3 e veniva ordinato il trasferimento della quota pari al 25% in capo all'odierno attore. Contestualmente veniva rigettata la domanda di Parte_1 con riferimento al risarcimento dei danni per il ritardato trasferimento della quota societaria da liquidare in via equitativa poiché *“priva di prova relativamente al quantum tenuto conto che non erano stati forniti al Giudicante elementi idonei a costituire una base di partenza per la conseguente liquidazione ai sensi dell'art. 1226 c.c.”*.

Ebbene, la prefata pronuncia è stata, poi, confermata anche in sede di gravame (azionato dalle convenute) con sentenza n. 511/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro.

Sulla parte della sentenza relativa alla statuizione di rigetto della domanda risarcitoria proposta da Parte_1 lo stesso non promuoveva appello incidentale.

La sentenza di secondo grado non veniva impugnata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, diventando, dunque, definitiva.

Nelle more della pendenza del giudizio di appello, con istanza del 10 agosto dell'anno 2018 l'odierno attore faceva ricorso allo strumento dell'arbitrato, giusta clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale della Controparte_3

Segnatamente, Parte_1 ricorreva all'Arbitro al fine di ottenere: a) la declaratoria di invalidità, annullamento, e/o annullabilità della delibera societaria del 20 luglio 2017 e contestuale richiesta di sospensione; b) la condanna dell'amministratrice unica della Controparte_4 al risarcimento dei danni per *mala gestio*; c) la declaratoria di inefficacia della *datio in solutum* perfezionata con atto per notaio Persona_2 in data 22 ottobre 2014 con la quale in luogo dell'adempimento (ovverosia del rimborso del credito vantato dai socio- acquirenti a titolo anticipo soci gli immobili in Roma, alla via Taranto numero 40) i soci acquistavano la proprietà dell'immobile *de quo*; d) la condanna

alla restituzione del controvalore *pro*- quota del bene ceduto con la predetta *datio in solutum*; e) la condanna al pagamento di ogni corrispettivo *pro quota* per il godimento dell'immobile da parte della società e degli altri soci da commisurarsi al valore locativo dello stesso immobile; f) la condanna al risarcimento di ogni ulteriore danno patito.

Il suddetto procedimento di arbitrato veniva definito con lodo arbitrale del 9.7.19 con cui l'Arbitro Unico decideva per il rigetto di tutte le domande avanzate dal fratello **Parte_1** .

Per ciò che interessa ai fini della presente decisione giova evidenziare che con riferimento all'azione revocatoria volta a travolgere l'efficacia dell'atto di cessione dell'immobile sito in Roma, l'Arbitro ne ha statuito la sua infondatezza difettando uno dei presupposti per la sua ammissibilità, ovvero la ragione di credito sostenendo che *“l'attore non ha dato prova di aver partecipato al finanziamento per la restituzione del quale intervenuta la datio in solutum, sicché egli non può essere considerato un “creditore sociale” propriamente detto, titolare -come tale- del diritto ad esercitare l'azione revocatoria”* (v. all. 3 della comparsa di costituzione e risposta di **Controparte_1** e all.3 alla comparsa di costituzione e risposta di **CP_2** [...]) con conseguente rigetto delle domande connesse relative a quella restitutoria e risarcitoria del danno da mancato godimento dell'immobile; con riguardo, invece, al risarcimento del danno da ritardato trasferimento della quota, l'Arbitro Unico ha statuito la sua inammissibilità poiché la questione era stata già sottoposta alla cognizione del Tribunale di Catanzaro, il quale l'aveva rigettata nel *quantum* poiché non provato.

Il suddetto lodo non è stato impugnato dalle parti interessate e pertanto è divenuto definitivo.

Fatte le superiori premesse in fatto a questo punto occorre accertare se effettivamente tutte le domande oggetto del presente giudizio sono state già vagliate da parte dell'Autorità Giudiziaria e, dunque, risultano coperte dal giudicato con conseguente decisione di inammissibilità della domanda spiegata dall'attore.

In diritto giova rammentare che anche nel processo civile è vigente la regola che esprime il divieto del *'ne bis in idem'*, il quale sancisce il principio di diritto secondo cui un giudice non può decidere due volte sulla stessa 'azione' se si è formata la cosa giudicata. In altri termini, il divieto del *ne bis in idem* esprime il divieto di riproporre una domanda giudiziale su una questione che sia stata già giudicata con sentenza passata in giudicato.

Tale divieto di doppio giudizio ha una duplice valenza: sia sostanziale, garantendo l'interesse collettivo alla certezza del diritto e quello individuale del soggetto sottoposto a procedimento penale; sia processuale, soddisfacendo esigenze di economia processuale.

In particolare, questo principio, cardine del diritto processuale, impedisce che una questione già decisa con sentenza passata in giudicato possa essere nuovamente portata all'attenzione dello stesso giudice. Il giudicato, infatti, copre non solo quanto espressamente dedotto, ma anche le questioni che costituiscono il presupposto logico-giuridico della decisione (deducibile).

Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico ineludibile della pronuncia, che si ricollegano cioè in modo indissolubile alla decisione (giudicato esplicito) formandone l'indispensabile presupposto (giudicato implicito). Il giudicato si forma dunque non soltanto su quel che è stato oggetto di contrasto tra le parti ed ha trovato soluzione nel dispositivo, ma su tutto ciò che il giudice ha ritenuto non incidentalmente ma decisivamente.

Questo principio, secondo una lettura costituzionalmente orientata, per il quale l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti, anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre, si riferisce sempre a quelle ragioni non dedotte che rappresentano un antecedente logico necessario della pronuncia ed impedisce che possa essere introdotta una nuova controversia con lo stesso oggetto ma con nuove ragioni, che ben si potevano far valere nel primo giudizio o comunque in sede di gravame, che è la sede naturale per la *revisio prioris instantiae*.

Ed invero, come affermato dalla Corte di Cassazione, il principio del *ne bis in idem* preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito; detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità del processo, che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Cass., n. 15341/2005; Cass. S.U. 8527/2007).

Sul punto, la Suprema Corte con la sentenza n. 26041 del 23/12/2010, ha affermato che il principio *de quo* corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente “nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”. Tale garanzia di stabilità è “*collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata*” (cfr. Cass. sentenza n. 8379 del 07/04/2009; in senso nomofilattico Cass. SS.UU, sentenza n. 13916 del 16/06/2006).

Ne deriva che risulta pacifica la sussistenza nel nostro ordinamento giuridico del principio del *ne bis in idem*, il quale preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito passata in giudicato.

Traslati i suesposti principi al caso di specie si rileva che tutte le domande spiegate nel presente giudizio da parte dell'attore sono ormai coperte da giudicato e dunque devono essere dichiarate inammissibili.

Con riferimento alle prime tre domande avanzate dall'attore si rileva che le stesse meritano una disamina congiunta tenuto conto che riguardano il medesimo fatto costitutivo ovvero la cessione dell'immobile ubicato in Roma in favore degli allora soci **CP_3** con atto del 22.10.14 come *datio in solutum* in luogo della restituzione dei finanziamenti sostenuti da tutti i soci in favore di **Controparte_3**

[...]

Ebbene, già con il lodo arbitrale del 9.7.19 l'Arbitro Unico aveva, invero, statuito nel merito della domanda principale dell'attore di restituzione in quota parte del finanziamento sostenuto dai soci in favore di **CP_3** seppur scrutinando la sussistenza dei presupposti della diversa domanda revocatoria promossa da **Parte_1** avverso l'atto di cessione in questione respingendola: *“La domanda è infondata e va respinta [...] D'altronde, l'attore non ha dato prova di aver partecipato al finanziamento per la restituzione del quale è intervenuta la datio in solutum, sicchè egli non può essere considerato un “creditore sociale” propriamente detto, titolare - come tale- del diritto ad esercitare l'azione revocatoria”*.

Tale statuizione arbitrale è valida.

Difatti, preliminarmente deve essere respinta la questione relativa alla prospettata nullità insanabile di tale lodo arbitrale sollevata dall'attore in senso alle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.12.22 in quanto infondata.

Nello specifico, l'attore sostiene che essendo stato il lodo arbitrale emesso in spregio ai termini di deposito è atto assolutamente influente ai fini di qualsiasi giudizio e che con nota a firma dell'avv. Francesco Izzo le controparti del procedimento di arbitrato in data 26.9.2019 hanno dichiarato di volersi avvalere degli effetti di cui agli artt. 820 e 821 c.p.c. sulla decadenza dell'arbitro, con la conseguenziale declaratoria di nullità del lodo successivamente emesso sostenendo, dunque, che controparte ha, diligentemente, fatto valere l'eccezione di nullità con una dichiarazione da far recapitare prima della pronuncia e che dunque il prodotto di quel giudizio è inesistente da un punto di vista giuridico.

La suddetta censura è priva di pregio.

Vero è che in atti risulta la nota delle parti convenute nel giudizio di arbitrato con cui ai sensi e per gli effetti degli artt. 820 e 821 c.p.c. hanno fatto valere il decorso del termine per la pronuncia del lodo e la loro intenzione di volersi avvalere della decadenza dell'Arbitro Unico.

Tuttavia, l'eccezione sul presunto inutile decorso del termine per la pronuncia del lodo ex art. 820, II comma c.p.c. è stata già valutata dall'Arbitro Unico nel lodo arbitrale stesso e superata in quanto è stato statuito che nel caso specifico il *dies a quo* di cui all'art. 820 c.p.c. coincide con la data in cui l'accettazione dell'arbitro è giunta a conoscenza del convenuto **Persona_3** ovvero il 12 novembre 2018 e dunque il termine del lodo è in perfetta coerenza con quanto disposto dalla previsione normativa senza, peraltro, considerare la richiesta di differimento della sessione arbitrale formulata congiuntamente dalle parti in data 28.12.18.

Peraltro, tale lodo arbitrale non è stato impugnato dalle parti nei termini di legge al fine di farne valere la relativa nullità come previsto ai sensi dell'art. 829 c.p.c.; dunque, lo stesso rimane tutt'ora valido.

Rivestendo, poi, l'arbitrato *de quo*, natura rituale, come risulta, plasticamente, dal lodo stesso, esso acquista gli effetti di sentenza dalla data della sua ultima sottoscrizione, ed è quindi suscettibile di passare in giudicato ai sensi dell'art. 824 bis c.p.c.

Ciò premesso, vero è che la domanda oggetto di lodo arbitrale consisteva nell'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. volta a far dichiarare l'inefficacia dell'atto di cessione dell'immobile sito in Roma in favore dei soci **Controparte_3** dunque con finalità diverse rispetto alla domanda di restituzione del finanziamento concesso alla stessa società spiegata dall' **Pt_1** nell'odierno giudizio; tuttavia, l'Arbitro pronunciando sulla insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ha statuito su un profilo comune alle due domande formando un giudicato sul punto.

Difatti, in punto di diritto si evidenzia che va distinto il divieto di riproporre la stessa domanda già definita con pronuncia passata in giudicato – al quale si riferisce la regola secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile – dal principio secondo cui l'assetto del rapporto giuridico fissato dal giudicato ha efficacia oggettiva anche rispetto a domande nuove, nascenti dal medesimo rapporto. In relazione a detto rilievo oggettivo del giudicato, non vi è questione di identità o meno tra la domanda in decisione e quella definita dal giudicato ma, piuttosto, di identità del rapporto sostanziale cui le due domande, tra loro diverse, si riferiscono.

A tal riguardo va confermato che qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto nel giudicato in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo del giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il *petitum* del primo (Cass. sez. III 15 maggio 2018 n. 11754; Cass. sez. lav., 28 novembre 2017 n. 28415; 9 dicembre 2016 n. 25269; 16 dicembre 2015, n. 25304). La formazione di tale giudicato esterno sul "*punto fondamentale comune ad entrambe le cause*" prescinde dalla proposizione di una specifica domanda di parte.

Alla base della giurisprudenza richiamata vi è la distinzione tra:- pregiudizialità tecnica (o tecnico-giuridica o pregiudizialità in senso stretto), che si verifica qualora vengano in considerazione due o più rapporti giuridici, uno dei quali (quello pregiudiziale) appartiene alla fattispecie dell'altro, che dipende da esso (quello pregiudicato);- pregiudizialità logica, che si verifica, invece, quando nell'ambito di un unico rapporto giuridico l'accertamento di un diritto richiede il previo accertamento di una situazione giuridica che è comune ad altri diritti nascenti dal medesimo rapporto.

Traslati i suesposti principi di diritto nel caso di specie si rileva che seppure le due domande azionate dall' *Pt_2* (*id est* azione di revocatoria in sede di arbitrato e domanda di restituzione del finanziamento in tale sede) costituiscono azioni diverse in ragione delle evidenti finalità eterogenee che le stesse vanno a raggiungere entrambe riguardano la medesima *causa petendi* e il lodo arbitrale contiene già una pronuncia di accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause.

Difatti, secondo l'Arbitro l'istante "*non ha dato prova di aver partecipato al finanziamento per la restituzione del quale intervenuta la datio in solutum*" non potendosi, in tal guisa, ritenere un creditore sociale.

Ebbene, tale circostanza costituisce anche uno dei presupposti necessari che avrebbe dovuto valutare questo Giudicante al fine di delibare sulla domanda di restituzione del finanziamento dei soci avanzata dall'attore in tale sede; accertamento che oggi è precluso in ragione del giudicato formatosi sul punto come da lodo arbitrale in atti che fa stato tra le parti anche in questo nuovo giudizio.

In altri termini, si è formato un giudicato esterno sul punto pregiudiziale (*id est* difetto del fatto costitutivo del credito azionato): il giudicato copre il detto e il deducibile e soprattutto gli accertamenti che costituiscono antecedente logico necessario della decisione.

Né costituisce prova sopravvenuta, dunque, la nuova produzione documentale (mastrini contabili) offerta dall'attore nel presente giudizio come prova dell'avvenuto esborso sostenuto per il finanziamento in questione come dal medesimo sostenuto tenuto conto che è lo stesso attore che precisa di essere venuto in possesso dei suddetti documenti soltanto in seguito all'emissione della sentenza di primo grado: *“Il documento è stato acquisito in seguito all'emissione della sentenza di primo grado quando, accompagnato dall'avv. Massimo Larussa e dal dott. Antonio Battaglia, il ricorrente ha avuto accesso ai libri contabili prima di allora impedito (perché contestata la qualità di socio...)”* (v. note di trattazione scritta per l'udienza del 13.12.22 di **Parte_1**).

Ebbene, tale circostanza è rimasta sfornita di prova. Peraltro, considerato che la sentenza di primo grado è stata emessa il 22.2.17 e l'istanza di nomina dell'Arbitro è stata presentata da **Parte_1** in data 10 agosto 2018, la documentazione contabile prodotta nell'odierno giudizio ben poteva essere allegata anche in seno al procedimento arbitrato poiché instaurato successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado.

Ne deriva l'inammissibilità di tale domanda restitutoria.

Le altre domande risarcitorie promosse dall'attore relative all'immobile di Roma devono ritenersi assorbite poiché connesse all'operazione di finanziamento appena esaminato e su cui si è formato il giudicato arbitrale.

Passando, poi, al vaglio dell'ultima voce di danno, l'attore chiede il pagamento da parte delle convenute in solido tra loro della somma di € 59.283,00 a titolo di restituzione di utili maturati e ripartiti senza tener conto del 25% della quota di proprietà e produce all'uopo perizia del Dott. Antonio Battaglia versata in atti (v. all. n.7 al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).

In particolare, con la suddetta perizia il consulente di parte procede nella quantificazione della porzione di utili a lui spettanti maturati dalla società in questione qualificando lui stesso tale posta risarcitoria alla stregua di *“danno derivante derivante dal ritardato trasferimento della quota sociale”* della società

CP_3

È fuori dubbio che tale domanda risarcitoria è stata già scrutinata dall'Autorità giudiziaria con la sentenza n. 339/2017 emessa dal Tribunale di Catanzaro, con la quale il Giudicante aveva pronunciato il suo rigetto: *“Quanto, poi, alla domanda di risarcimento dei danni per il ritardato trasferimento della quota societaria, da liquidare in via equitativa, la stessa pur essendo fondata nell'an, risulta priva di prova relativamente al quantum. Infatti, non sono stati forniti al giudicante elementi che possano costituire una base di partenza per la conseguente liquidazione ex art. 1226 c.c.”* (v. all. 1 al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).

A tal riguardo si precisa che la suddetta pronuncia non ha demandato ad un secondo giudizio la quantificazione di tale danno come invece erroneamente sostenuto dall'attore nel proprio libello introduttivo di giudizio; bensì il Giudicante ha pronunciato una decisione di rigetto della avanzata pretesa risarcitoria per mancanza di prova circa il *quantum debeatur*, che ha, dunque, precluso una liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.

Ciò premesso, si rileva che la prefata sentenza è stata poi confermata in grado di Appello con la pronuncia n. 511/22, la quale non essendo stata oggetto di impugnazione innanzi alla Corte Suprema di Cassazione è passata in giudicato (v. all.3 al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).

Sulla prova di tale passaggio in giudicato giova rammentare che: *“La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.pc., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno (v. Cass. n. 36258 del 28/12/2023 (Rv. 669781 - 01)).*

Nel caso di specie l'attore nel proprio libello introduttivo ha ammesso esplicitamente la definitività della pronuncia in esame: *“La decisione di primo grado è stata impugnata dai soccombenti, oggi convenute, ma la Corte d'Appello di Catanzaro, seguendo quelle che furono le risultanze istruttorie di primo grado, e la giurisprudenza dominante di Cassazione, ha rigettato il gravame, con condanna alle spese, con la sentenza n. 511/2022 (doc. 3). V'è, pertanto, la statuizione definitiva che il Sig. Parte_1 è socio, e lo stato, sin dalla costituzione della società, in ragione di un patto fiduciario che aveva incaricato le sorelle di mantenere le quote nel suo interesse.”* (v. pag. 2 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).

Dunque, vi è prova in giudizio della definitività della sentenza di secondo grado n. 511/2022 di conferma della sentenza del primo grado di giudizio.

Ad ulteriore conferma del passaggio in giudicato della sentenza in esame si dà atto della pronuncia di inammissibilità emessa sul punto da parte dell'Arbitro Unico nel lodo arbitrale: *“9.1. Anche l'ultimo capo della domanda è inammissibile, trattandosi di questione che è già stata sottoposta alla cognizione del Tribunale di Catanzaro, che, pur accertatane la fondatezza nell'an, l'ha rigettata per mancanza di prova nel quantum. 9.2. In difetto di ogni e qualsiasi diverso ed ulteriore elemento probatorio che induca o possa indurre ad una valutazione differente, questo Arbitro si trova nella necessitata condizione di non poter assumere una decisione specifica sul punto, poiché le possibili alternative decisorie comportano entrambe un obbligato non liquet, ove si consideri che: -se dovesse ritenersi appellato il capo della sentenza che ha rigettato la domanda risarcitoria in esame verrebbe immancabilmente a configurarsi una ipotesi di litispendenza; -se, invece, si ritenesse il contrario, si verserebbe in una ipotesi di acquiescenza*

parziale ex art. 329 c.p.c., tale che, formatosi il giudicato sul punto, la decisione sarebbe, all'evidenza, impedita dal divieto di bis in idem. La pretesa, in definitiva, va respinta." (v. all. 3 alla comparsa di costituzione e di risposta di **Controparte_1** e all.3 alla comparsa di costituzione e risposta di **CP_2**).

Ne deriva che anche la domanda di restituzione di utili maturati e ripartiti senza tener conto del 25% della quota di proprietà, ovvero di risarcimento del danno da ritardato trasferimento della quota societaria, deve essere dichiarata inammissibile poiché coperta dal giudicato.

In conclusione, la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile e non può essere vagliata nel merito in quanto coperta da giudicato con conseguente violazione del *ne bis in idem*.

In ordine, poi, alla domanda di condanna dell'attore al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c avanzata da entrambe le convenute si rileva che nella fattispecie esaminanda non si ravvisano i presupposti relativi all'esistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave o della malafede che sorregge una pronuncia di tal fatta; di conseguenza tale richiesta deve essere respinta.

La regolamentazione delle spese di lite segue il principio di soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo il D.M. 147/2022, in ragione del valore della causa e delle questioni giuridiche trattate (riduzione del 50 % ex art. 4, comma 9).

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- **dichiara inammissibile** la domanda spiegata da **Parte_1** nei confronti di **[...]**
CP_1 e **CP_2**
- **condanna** **Parte_1** al pagamento, in favore delle convenute, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 7.051,50 ciascuna per compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore dei procuratori Avv. Francesco Cirillo e Francesco Izzo che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.

Catanzaro, 30.04.2026

Il Giudice

Dott.ssa Chiara Beatrice